

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
	Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1996/97) — Volume III (Atti giuridici)	
96/C 125/01	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 ..	1
96/C 125/02	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo dei cereali	3
96/C 125/03	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella	5
96/C 125/04	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone	7
96/C 125/05	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole	8
96/C 125/06	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
96/C 125/07	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi	12
96/C 125/08	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva	14
96/C 125/09	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva	16
96/C 125/10	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CE) n. 1554/95 che stabilisce le norme generali del regime di auto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81	18
96/C 125/11	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa	20
96/C 125/12	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	22
96/C 125/13	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	24
96/C 125/14	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
96/C 125/15	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997	27
96/C 125/16	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	29
96/C 125/17	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento dei bovini adulti	32
96/C 125/18	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine	33
96/C 125/19	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine	35
96/C 125/20	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	37

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
96/C 125/21	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1996/97	38
96/C 125/22	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	45
96/C 125/23	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1996/97	47
96/C 125/24	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità	48
96/C 125/25	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89—1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole	49
96/C 125/26	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario	50
96/C 125/27	Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1996	51

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLA FISSAZIONE DEI PREZZI PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI E AD ALCUNE MISURE CONNESSE (1996/97) — VOLUME III
*(Atti giuridici)**COM(96) 44 def. — Vol. III**(Presentate dalla Commissione il 1° marzo 1996)*

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93

(96/C 125/01)

96/0056 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 ⁽²⁾, è subordinato ad un ritiro obbligatorio dei

seminativi da parte dei produttori interessati; che, per evitare che il ritiro obbligatorio venga effettuato soltanto su terre marginali di un'azienda, è stato disposto che venga attuato secondo una rotazione; che è stato inoltre previsto che il ritiro possa essere effettuato in una forma diversa dalla rotazione tramite un aumento della percentuale rispetto al ritiro soggetto a rotazione;

considerando che i produttori, come l'esperienza dimostra, manifestano netta preferenza per una forma di ritiro diverso da quello basato sulla rotazione, in quanto agevola la gestione del loro piano di coltivazione; che, d'altro canto, una percentuale unica di ritiro risponde meglio alla finalità della messa a riposo quale strumento di gestione dei mercati per i seminativi; che è quindi opportuno non esigere più il ritiro obbligatorio sotto forma di rotazione e fissare una percentuale unica di ritiro; che l'abolizione dell'obbligo di rotazione non deve

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.

però indebolire la riforma della politica agricola comune nel settore dei seminativi sotto il profilo del controllo della produzione; che occorre tener conto di questa necessità in sede di fissazione della percentuale unica di ritiro obbligatorio;

considerando che la fissazione della percentuale unica di ritiro implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾;

considerando inoltre che, con la fissazione di una percentuale unica di ritiro, la percentuale di ritiro obbligatorio è la stessa in tutta la Comunità; che è quindi opportuno unificare la percentuale supplementare di ritiro da effettuare in caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro tra imprenditori agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

1. All'articolo 7:

- a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «L'obbligo di messa a riposo è fissato al 18 %»;
- b) al paragrafo 7, secondo trattino, primo comma, le due ultime frasi sono sostituite dal testo seguente:

«La percentuale di messa a riposo prevista dal paragrafo 1 è aumentata di 3 punti.»

2. All'articolo 12, ottavo trattino, sono soppressi i termini «altre forme di ritiro diverse da quello a rotazione».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1541/93 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/98.

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

**Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...**

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo dei cereali

(96/C 125/02)

96/0057 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento;

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; che è opportuno tenere conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento il primo mese della campagna, ammontano agli importi seguenti:

	<i>(ECU/t)</i>
	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento
Luglio 1996	—
Agosto 1996	—
Settembre 1996	—
Ottobre 1996	—
Novembre 1996	1,1
Dicembre 1996	2,2
Gennaio 1997	3,3
Febbraio 1997	4,4
Marzo 1997	5,5
Aprile 1997	6,6
Maggio 1997	7,7
Giugno 1997	7,7

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996/97.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...
che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

(96/C 125/03)

96/0058 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 762/89⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2064/92⁽²⁾, ha introdotto una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella; che detto regolamento scade il 30 giugno 1996;

considerando che il mantenimento della coltura di legumi da granella, quali lenticchie, ceci e vecce, risponde a un interesse economico comunitario;

considerando che l'obiettivo del mantenimento delle suddette colture può essere conseguito concedendo un aiuto all'ettaro; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato ad un livello corrispondente all'obiettivo perseguito; che il livello attuale dell'aiuto di 181 ECU/ha è ritenuto idoneo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ...⁽⁴⁾, ha introdotto dei limiti per le superfici ammissibili all'aiuto compensativo, in particolare nel settore delle oleaginose; che la coltivazione dei legumi da granella costituisce una valida alternativa ed evita uno squilibrio dei mercati

comunitari; che è tuttavia necessario evitare un'eccessiva diffusione di tali colture; che a tal fine appare necessario fissare una superficie massima garantita di 400 000 ha,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella:

- lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre,
- ceci del codice NC 0713 20 90, altri,
- vecce delle specie *Vicia sativa* L. e *Vicia ervilla* Willd. del codice NC ex 0713 90 90, altre.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso per la produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 1, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Non possono fruire dell'aiuto di cui al paragrafo 1 le superfici che beneficino di un finanziamento in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁶⁾.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a 181 ECU/ha.

Articolo 3

Qualora le superfici destinate alla produzione di legumi da granella di cui all'articolo 1 superino una superficie

⁽¹⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

massima garantita di 400 000 ha, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente durante la campagna di cui trattasi.

Articolo 4

L'aiuto alla produzione istituito dal presente regolamento è considerato un'intervento inteso a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni campagna di commercializzazione, le superfici per le quali è stata inoltrata una domanda di aiuto.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° novembre di ogni campagna di commercializzazione, le superfici per le quali deve essere concesso l'aiuto.

Articolo 6

La Commissione adotta le misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 603/95 ⁽¹⁾. Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa il superamento della superficie massima garantita e determina l'importo definitivo dell'aiuto entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone

(96/C 125/04)

96/0059 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento;

considerando che all'atto della fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, nonché del primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno

tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 è pari a 2,06 ECU/t per il prezzo d'intervento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

(96/C 125/05)

96/0060 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle entrate realizzate dalle imprese grazie alla vendita di melasse, valutabili a 7,61 ECU/100 kg, importo che si desume dal prezzo della melassa, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, che è valutato a 8,21 ECU/100 kg, tenendo altresì conto delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata, per la Comunità, a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 ECU/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 ECU/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 47,67 ECU/t alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) tenore di zucchero del 16 % all'atto della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1996/97.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino

(96/C 125/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole⁽³⁾, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ECU/100 kg per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. ... ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ECU/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzino nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁵⁾, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzino sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzino; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

- a) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Regno Unito;
- b) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda;
- c) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Portogallo;
- d) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone della Finlandia;
- e) 64,88 ECU/100 kg per tutte le zone della Spagna;
- f) 65,53 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Italia.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 ECU/100 kg.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A applicabile nella Comunità è fissato a 46,72 ECU/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B applicabile nella Comunità è fissato a 32,42 ECU/t.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,41 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la durata della campagna di commercializzazione 1996/97.

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
 del ...

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune
 dei mercati nel settore dei grassi

(96/C 125/07)

96/0061 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

restituzione alla produzione relativa alla fabbricazione
 delle conserve,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
 particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 1

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, prevede, all'articolo 2 bis, l'applicazione delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, ivi incluso l'olio d'oliva, nonché, all'articolo 11, la concessione dell'aiuto al consumo unicamente per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità;

1. All'articolo 2 bis, il testo esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio d'oliva nella Comunità superi significativamente il prezzo d'intervento per un periodo di almeno tre mesi, al fine di garantire l'approvvigionamento di olio d'oliva in misura adeguata al mercato della Comunità mediante l'importazione di questo prodotto da paesi terzi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38,

considerando che, a seguito dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il sistema dei prelievi agricoli variabili è sostituito con aliquote fisse dei dazi comuni; che il settore dell'olio d'oliva è caratterizzato dal fenomeno naturale dell'alternanza dei raccolti che comporta una produzione irregolare di olio d'oliva nella Comunità; che in base all'esperienza, per garantire l'approvvigionamento del mercato ed evitare considerevoli fluttuazioni di prezzo, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare importazioni ad un'aliquota ridotta del dazio;

— sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dazi della tariffa doganale comune per l'olio d'oliva, determinandone le modalità,

— aprire un contingente di importazione di olio d'oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune e determinarne le modalità di gestione.

considerando che, per il fatto che l'aliquota del dazio comune succitata tiene conto della cauzione precedentemente costituita per i quantitativi di olio d'oliva immessi in libera pratica, non è necessario limitare il diritto all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità né mantenere una differenza di livello della

Tali misure sono applicate per il periodo minimo strettamente necessario che non può comunque superare la data di conclusione della campagna in questione.»

2. All'articolo 11, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il prezzo indicativo alla produzione ridotto dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo per l'olio d'oliva commercializ-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

zato nella Comunità. L'aiuto è pari alla differenza tra questi due importi.»

consumo applicabile alla data di messa in applicazione della restituzione.»

3. All'articolo 20 bis, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La restituzione è pari all'importo di cui al comma precedente, aumentato di un importo pari all'aiuto al

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

....

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
 del ...

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva

(96/C 125/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ... ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE, dopo l'ultima modifica apportata dal regolamento (CE) n. ..., non prevede più all'articolo 11 l'origine comunitaria dell'olio di oliva come condizione di diritto per beneficiare dell'aiuto al consumo; che pertanto non è più necessario prevedere dei controlli per quanto riguarda l'origine comunitaria del prodotto, né mantenere il sistema di cauzioni per l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva importato dai paesi terzi; che tuttavia l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva di origine tunisina, importato nel quadro di un contingente a regime speciale, deve essere sempre subordinata alla costituzione di una cauzione, dato che nella determinazione del dazio ridotto applicabile a questo olio non si tiene conto della cauzione precedentemente costituita per tutti i quantitativi di olio d'oliva immessi in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3089/78 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3461/87 ⁽⁴⁾, è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 1.

1. All'articolo 4, paragrafo 1, frase preliminare, sono soppressi i termini «prodotto nella Comunità».
2. All'articolo 7, lettere a) e b) sono soppressi i termini «di origine comunitaria».
3. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

L'immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva del codice NC 1509 10 originario della Tunisia e importato nel quadro di un regime speciale con un limite quantitativo è subordinata alla costituzione di una cauzione. L'importo di tale cauzione corrisponde alla parte dell'aiuto al consumo che sarebbe versata alle imprese di condizionamento per la stessa quantità di olio d'oliva valida all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica.

Tuttavia, in caso di decisione che comporti una modifica rilevante dell'aiuto al consumo, la Commissione può adeguare, a decorrere dalla data di detta decisione, l'importo della cauzione per tenere conto della modifica in questione.

La cauzione è svincolata non appena l'interessato fornisce la prova che l'olio di oliva di cui trattasi è stato posto in condizione di non poter beneficiare né dell'aiuto al consumo né della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva

(96/C 125/09)

96/0062 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito, è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno determinare le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare, da un lato, al

finanziamento della azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altro, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1996/97; che, tenuto conto del finanziamento già previsto per le azioni di promozione di cui al succitato articolo 11, paragrafo 6, la relativa percentuale è stabilita a zero per la campagna 1996/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| a) prezzo indicativo alla produzione: | 383,77 ECU/100 kg; |
| b) prezzo d'intervento: | 186,17 ECU/100 kg. |

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva è fissato a 229,50 ECU/100 kg.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

- a) aiuto alla produzione: 142,20 ECU/100 kg;
- b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna: 151,48 ECU/100 kg.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/97, un importo pari all'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo della produzione oleicola in ciascuno Stato membro produttore.

2. Per la campagna di commercializzazione 1996/97, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni,

riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata allo 0,8 %.

Articolo 5

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/97, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 5,5 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1996/97, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a zero.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che modifica il regolamento (CE) n. 1554/95 che stabilisce le norme generali del regime di auto
per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81

(96/C 125/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

in funzione dell'importo prevedibile dell'aiuto, dato che quest'ultimo è comunque calcolato con un margine di sicurezza ritenuto accettabile,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 riguardante il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 ⁽¹⁾,

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1. Il testo del paragrafo 2, secondo comma, è soppresso.

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 ⁽²⁾ prevede segnatamente la possibilità di presentare una domanda di aiuto prima della domanda di assoggettamento a controllo; che il ricorso a tale disposizione ha provocato distorsioni della concorrenza tra gli operatori; che è pertanto opportuno sopprimerla;

2. Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95 prevede in particolare che, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna, per il cotone non sgranato entrato in una impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto; che l'importo dell'acconto, che rappresenta una determinata percentuale del prezzo d'obiettivo, è calcolato tenendo presente sia il volume stimato di produzione del cotone non sgranato, sia l'importo prevedibile dell'aiuto; che pertanto durante la campagna l'importo dell'acconto non segue le fluttuazioni del prezzo del mercato mondiale; che di conseguenza un calo del prezzo mondiale che provoca un aumento dell'aiuto comporta anche un aumento dello scarto tra l'aiuto e l'acconto concesso, a scapito degli operatori; che la situazione rischia inoltre di perturbare le relazioni commerciali tra produttori e imprese di sgranatura; che per ovviare a tali inconvenienti si propone di accordare un acconto il cui importo sia pari al prezzo d'obiettivo diminuito del prezzo del mercato mondiale e di una somma da stabilire

«3. Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna, non appena il cotone non sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto, a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'acconto è calcolato secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1. Esso è pari al prezzo d'obiettivo diminuito del prezzo del mercato mondiale nonché di una somma il cui importo è calcolato secondo il metodo previsto all'articolo 6, sostituendo però alla produzione effettiva il volume stimato di produzione di cotone non sgranato maggiorato del 15 %. Il saldo eventuale dell'aiuto è versato dopo che sono stati determinati il volume di produzione effettivo e gli eventuali adattamenti dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95. Il versamento del saldo è effettuato entro la fine della campagna.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.»

Articolo 2

Il presente entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1996/97.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa

(96/C 125/11)

96/0063 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1308/70 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, l'ammontare dell'aiuto per il lino viene differenziato — ossia diminuito o maggiorato — attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti in base alla resa media di semi constatata nelle zone omogenee di produzione per i diversi metodi di raccolta utilizzati; che, dato l'impiego di nuovi metodi di coltivazione e di raccolta, particolarmente in talune regioni in cui la linicoltura è poco o per nulla diffusa, si è rivelato opportuno sopprimere i coefficienti attuali e prevedere una diminuzione forfettaria dell'aiuto per il caso in cui il metodo di raccolta utilizzato non implichi l'estirpazione della pianta intera; che a tal fine è d'uopo diminuire l'aiuto qualora si ricorra a metodi di raccolta diversi dall'estirpazione delle piante;

considerando che, negli ultimi anni, il mercato linicolo è stato caratterizzato da brusche e rilevanti fluttuazioni dei prezzi della fibra e, pertanto, da variazioni delle superfici comunitarie investite a lino; che, per contribuire alla stabilità del mercato e per evitare un aumento eccessivo delle spese di bilancio, è opportuno istituire un regime di superfici massime garantite che preveda, in caso di superamento del massimale fissato, una riduzione

proporzionale del livello dell'aiuto; che, dovendo gli operatori interessati adeguarsi a tale regime, esso non dovrebbe entrare in applicazione prima della campagna 1997/98;

considerando che l'esperienza potrebbe rivelare la necessità di altri adeguamenti del regime; che è quindi opportuno adottare una procedura che consenta al Consiglio di valutare il regime stesso in base a una relazione della Commissione, che quest'ultima dovrà presentare al più tardi prima dell'inizio della campagna 1999/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1308/70 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'aiuto concesso per il lino raccolto con procedimento diverso dall'estirpazione degli steli, ridotto — se del caso — della trattenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ed eventualmente, a norma del paragrafo 2 bis, è ulteriormente ridotto di un importo forfettario. Tale importo si calcola tenendo conto della differenza dei costi di produzione tra il metodo di raccolta con o senza estirpazione degli steli; da questa differenza si deduce quindi la differenza di valore delle fibre ottenute.

Detto importo forfettario viene calcolato prima dell'inizio della campagna secondo la procedura descritta all'articolo 12».

2. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis È istituita una superficie massima garantita; l'aiuto per il lino di cui al paragrafo 1 è concesso nei limiti di detta superficie. Per ogni campagna di commercializzazione, la superficie massima ammonta a 81 500 ettari.

Qualora, durante una campagna di commercializzazione, le superfici effettivamente seminate e sottoposte

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

a raccolta superino la superficie massima garantita, l'aiuto valido per tale campagna, dal quale è stata eventualmente defalcata la trattenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene inoltre ridotto, in ogni Stato membro, di una percentuale pari all'aliquota del superamento.

L'importo di tale riduzione viene fissato secondo la procedura illustrata all'articolo 12.»

3. Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

Qualora, per facilitare gli adeguamenti al regime che entrerà in applicazione a partire dalla campagna 1997/98, si rendano necessarie misure transitorie, queste ultime vengono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 12. Esse si applicano sino alla fine della campagna 1997/98 al più tardi.»

4. È inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Prima dell'inizio della campagna 1999/2000 al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuti per il lino e la canapa. Se la relazione ne evidenzia la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide eventualmente di apportare adeguamenti al regime stesso, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento sia di detto regime di aiuti per il lino e la canapa, sia del regime di sostegno per i seminativi e il cotone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° agosto 1997, eccettuato il punto 3 dell'articolo 1, che si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

(96/C 125/12)

96/0064 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, tale importo fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato sul mercato mondiale tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto

paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissati:

- a) per il lino a 935,65 ECU/ha;
- b) per la canapa a 774,74 ECU/ha.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'importo da detrarre dall'aiuto per il lino e da destinare al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, è fissato a 53,64 ECU/ha.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

(96/C 125/13)

96/0065 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e del suo andamento prevedibile, nonché della politica d'importazione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a 133,32 ECU.

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 2

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(96/C 125/14)

96/0066 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

visto il parere del Parlamento europeo,

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.»

visto il parere del Comitato economico e sociale,

2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni anno viene fissato, per la Comunità, un prezzo indicativo del latte.»

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 ⁽²⁾, precisa che la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo; che dal 1992 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere sono fissati con riferimento al periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, per tener conto delle correlazioni tra tali prezzi e quelli di altri settori nei quali la campagna corrisponde a detto periodo; che, per mantenere tali correlazioni anche in futuro, è coerentemente opportuno far coincidere la campagna lattiera con lo stesso periodo; che è pertanto necessario modificare il termine previsto dall'articolo 3 del regolamento citato per la fissazione del prezzo indicativo;

3. All'articolo 13, paragrafo 2 i termini «articoli 16 e 17» sono sostituiti dai termini «articoli 16, 16 bis e 17».

4. È inserito l'articolo 16 bis seguente:

«Articolo 16 bis

considerando che alcuni accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi consentono alla prima di partecipare alla gestione dei contingenti di prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria importati dai secondi; che, per avvalersi compiutamente di tali possibilità, occorre prevedere una procedura specifica per l'adozione dei pertinenti metodi di gestione,

1. Qualora un accordo concluso in conformità dell'articolo 228 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 30.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi;

— metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura "primo arrivato, primo servito"),

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo “esame simultaneo”),
- metodo fondato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto “tradizionali/nuovi arrivati”).

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utiliz-

zazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

(96/C 125/15)

96/0067 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5,

considerando che, all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte sia in un rapporto di equilibrio con i prezzi degli altri prodotti agricoli, in particolare con quello delle carni bovine, e corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi compiuti nella Comunità per conseguire, a lungo termine, un equilibrio tra offerta e

domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre stabilirne il livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

	(ECU/100 kg)
a) Prezzo indicativo del latte	30,98
b) Prezzo di intervento:	
— burro	328,20
— latte scremato in polvere	205,52

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .
che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine

(96/C 125/16)

96/0068 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì del mese di aprile; che l'esperienza dimostra che è preferibile che la campagna di commercializzazione abbia inizio il 1° luglio di ogni anno e finisca il 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4c, paragrafo 3 e dell'articolo 4k, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, la Commissione ha trasmesso una relazione al Consiglio sulla situazione del settore delle carni bovine e in particolare sul funzionamento di alcune misure del nuovo regime di premi istituito dalla riforma; che in base alle conclusioni di tale relazione è necessario adattare in conformità il regolamento suddetto;

considerando che, a norma dell'articolo 4b, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, il premio speciale può essere concesso una seconda volta quando l'animale ha raggiunto 22 mesi di età; che tale possibilità induce alcuni produttori a continuare l'ingrasso dei bovini maschi non castrati al solo scopo di ottenere il secondo premio; che si è constatato che gli sbocchi per le carcasse pesanti ottenute con tale pratica sono piuttosto limitati e provocano un aumento inopportuno dei quantitativi di carni

bovine prodotte; che è pertanto il caso di concedere il premio speciale per i bovini maschi non castrati una sola volta durante la vita di questi animali, segnatamente prima che abbiano raggiunto 22 mesi di età; che occorre abbinare a questa misura un aumento dell'importo del premio unico onde evitare di penalizzare i produttori;

considerando che il premio di destagionalizzazione di cui all'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68 ha favorito un netto aumento del numero di bovini maschi castrati macellati fuori del periodo annuale di fine pascolo; che, per le condizioni naturali e le strutture di produzione specifiche, l'Irlanda e, in misura inferiore, l'Irlanda del Nord sono le regioni ove maggiormente si riscontrano gli effetti della stagionalizzazione delle macellazioni; che per tale motivo la concessione del premio in una parte dell'isola e non nell'altra crea perturbazioni nei rispettivi mercati e può favorire scambi di animali non desiderati per motivi sanitari; che tuttavia, quando non viene raggiunto il limite necessario per beneficiare del premio, è opportuno accordare agli Stati membri interessati dalla stagionalizzazione la facoltà di continuare a concedere il premio suddetto, ma imputandolo al proprio settore produttivo e riducendo parallelamente l'importo previsto per la seconda quota del premio speciale; che dal testo attuale si potrebbe desumere che, per beneficiare del premio, l'animale deve essere macellato l'anno successivo a quello in cui è stato concesso il premio speciale, sicché è necessario, non essendo ciò auspicabile, sopprimere il riferimento all'anno successivo; che tutti gli elementi summenzionati inducono a mantenere il premio di destagionalizzazione, dopo averne migliorato alcuni aspetti;

considerando che il processo di ristrutturazione della produzione bovina nei nuovi Länder della Germania si trova ad uno stadio sufficientemente avanzato da non rendere più necessarie misure specifiche; che occorre prevedere tuttavia alcune misure di adattamento;

considerando che possono risultare necessarie misure transitorie intese ad agevolare il passaggio dalle precedenti disposizioni a quelle contenute nel presente regolamento, anche prima della loro entrata in applicazione,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, la campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.»

2. All'articolo 4b, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il premio è concesso al massimo:

- a) una volta nella vita di ogni bovino maschio non castrato di età compresa tra 10 a 21 mesi,
oppure
b) due volte nella vita di ogni bovino maschio castrato,
— la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,
— la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

Per beneficiare del premio, ogni capo oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso per un periodo da determinarsi.»

3. All'articolo 4b, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Per singolo capo avente diritto l'importo del premio è fissato a:

- 108,7 ECU per bovino maschio castrato,
— 123,9 ECU per bovino maschio non castrato.»

4. All'articolo 4c il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora in uno Stato membro il numero di bovini maschi castrati macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre sia superiore al 38 % dell'insieme dei bovini maschi castrati macellati annualmente, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un premio addizionale al premio speciale concesso conformemente all'articolo 4b (premio di destagionalizzazione).

Per la constatazione del superamento del tasso del 38 %, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del secondo anno precedente l'anno in cui viene macellato l'animale che beneficia del premio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati congiuntamente nel calcolo del numero di macellazioni di cui al primo comma e, di conseguenza, del beneficio del premio.»

5. All'articolo 4c, paragrafo 2, i termini «dell'anno successivo» sono sostituiti ogni volta dai termini «dell'anno».

6. All'articolo 4c, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1 non viene raggiunta, gli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione e il cui numero di bovini maschi castrati prodotti supera il 60 % dell'insieme di bovini maschi prodotti, possono decidere la concessione di questo premio al tasso del 60 % degli importi fissati al paragrafo 2.

In tal caso l'importo della seconda quota del premio speciale applicabile ai bovini maschi castrati, concesso in tale Stato membro conformemente all'articolo 4b, verrà ridotto in modo da rendere la misura finanziariamente neutra per l'anno finanziario in causa. Tale riduzione verrà fissata secondo la procedura prevista all'articolo 27, prima del pagamento definitivo della seconda quota del premio.

Ai fini dell'applicazione di questa misura, i territori d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati congiuntamente nel calcolo del numero di bovini maschi prodotti e, di conseguenza del beneficio del premio.»

7. L'articolo 4k è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4k

Per il territorio dei nuovi Länder tedeschi:

1. A partire dal 1° gennaio 1997 si applicano in questo territorio tutte le disposizioni dei regimi di premio applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.
2. La Germania stabilisce e comunica a ciascun produttore il rispettivo massimale individuale di diritti al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 4d, paragrafo 2, in base al numero di capi

per i quali il produttore ha ottenuto il premio per vacca nutrice per il 1996.

In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per il 1996, può essere preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nel 1995.

In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per il 1996 a seguito dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

3. Una volta fissati i massimali individuali, qualora la somma totale dei diritti assegnati ai produttori le cui aziende sono situate nei nuovi Länder tedeschi sia inferiore al massimale regionale fissato in precedenza per questo territorio, i diritti residui sono soppressi ad eccezione di una percentuale di diritti non superiore al 3 % della somma totale dei massimali assegnati a questi produttori, che si aggiunge alla riserva nazionale della Germania di cui all'articolo 4f, paragrafo 1. La nuova riserva

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

così costituita concerne l'intero territorio della Germania. In nessun caso tuttavia il totale dei diritti assegnati ai produttori situati nei nuovi Länder, maggiorato del 3 % destinato alla riserva, può superare il massimale regionale attribuito a tale territorio in quel momento.

4. La Commissione adotta, ove del caso, le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

Articolo 2

La Commissione stabilisce, se necessario e conformemente alla procedura prevista all'articolo 27, misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime preesistente al nuovo regime fissato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1997, escluso:

- il punto 1 dell'articolo 1, che si applica a decorrere dal 1° luglio 1996 e
- l'articolo 2 del presente regolamento che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento dei bovini adulti

(96/C 125/17)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

predetto, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti ⁽³⁾, regolamento modificato dai regolamenti (CE) n. 456/94 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾ della Commissione per tener conto degli aspetti agromonetari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ... ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella comunitaria di classificazione dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 ⁽⁷⁾, è fissato a 347,5 ECU/100 kg di peso carcassa.

vista la proposta della Commissione,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1996/97, è opportuno mantenere il prezzo d'intervento fissato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 dal regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

(96/C 125/18)

96/0069 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione corredata di proposte per l'applicazione nei territori dei nuovi Länder della Germania delle disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità; che in tale relazione si constata che il processo di ristrutturazione del settore delle carni ovine non è stato ancora portato a termine nei nuovi Länder; che occorre pertanto stabilire a quali condizioni la Germania può adottare disposizioni speciali per tener conto dei problemi specifici che sussistono nei nuovi Länder;

considerando può risultare necessario applicare alcune misure transitorie per consentire un passaggio agevole dal regime in vigore nei territori dei nuovi Länder al regime di premio applicabile nel resto della Comunità;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede che qualora si verificino determinate condizioni in materia di prezzo di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato possa essere decisa unicamente mediante una procedura di gara; che dall'esperienza risulta che anche quando si

verificano le succitate condizioni la concessione degli aiuti all'ammasso privato nell'ambito di una fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto potrebbe migliorare, in taluni casi, l'efficacia del provvedimento dell'aiuto all'ammasso privato; che occorre quindi autorizzare il ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto e ciò indipendentemente dal livello del prezzo di mercato dal momento che sono soddisfatte le condizioni generali previste per la concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3013/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 quater

1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafo 1, per i nuovi Länder della Germania:
 - a) è fissato un limite regionale di 1 milione di animali ammissibili;
 - b) la Germania stabilisce le condizioni di distribuzione di questo limite e la sua ripartizione regionale.

2. Al più tardi a partire dalla campagna di commercializzazione 2000, la Germania applica nei territori dei nuovi Länder le disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5, la Germania comunica a ciascun produttore il rispettivo limite individuale. Quest'ultimo viene stabilito in base al numero di pecore per le quali è stato pagato il premio relativamente alla campagna di com-

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

mercificazione che precede l'anno in cui è stato notificato al produttore il rispettivo limite individuale.

3. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più recente. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento a seguito dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

4. Qualora la somma totale dei limiti individuali dei produttori le cui aziende sono situate nei nuovi Länder della Germania non superi il limite regionale fissato per tale territorio, i diritti residui sono soppressi ad eccezione di una percentuale di diritti non superiore al 3 % della somma totale dei limiti individuali di questi produttori, che si aggiunge alla riserva nazionale della Germania di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1. La nuova riserva così costituita concerne

l'intero territorio della Germania. In nessun caso tuttavia la somma totale dei limiti individuali assegnati ai produttori situati nei nuovi Länder maggiorata dei diritti supplementari attribuiti alla riserva nazionale può superare 1 milione di diritti.

5. La Commissione adotta, ove del caso, le norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30.»

2. All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2

La Commissione stabilisce, se necessario e conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, misure transitorie per agevolare il passaggio dalle disposizioni attualmente vigenti nei nuovi Länder della Germania a quelle di cui all'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

(96/C 125/19)

96/0070 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ...⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai

consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1997 al livello di seguito indicato;

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ECU/100 kg, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

CAMPAGNA 1997

(ECU/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
6 gennaio 1997	1	515,06
13 gennaio 1997	2	518,58
20 gennaio 1997	3	522,67
27 gennaio 1997	4	525,59
3 febbraio 1997	5	528,51
10 febbraio 1997	6	531,42
17 febbraio 1997	7	534,35
24 febbraio 1997	8	537,27
3 marzo 1997	9	539,61
10 marzo 1997	10	541,94
17 marzo 1997	11	543,11
24 marzo 1997	12	543,11
31 marzo 1997	13	541,94
7 aprile 1997	14	540,30
14 aprile 1997	15	538,09
21 aprile 1997	16	534,94
28 aprile 1997	17	532,60
5 maggio 1997	18	529,09
12 maggio 1997	19	525,59
19 maggio 1997	20	520,92
26 maggio 1997	21	515,08
2 giugno 1997	22	509,23
9 giugno 1997	23	502,24
16 giugno 1997	24	496,39
23 giugno 1997	25	491,72
30 giugno 1997	26	487,05
7 luglio 1997	27	483,55
14 luglio 1997	28	481,20
21 luglio 1997	29	480,01
28 luglio 1997	30	479,45
4 agosto 1997	31	478,83
11 agosto 1997	32	478,83
18 agosto 1997	33	478,83
25 agosto 1997	34	478,83
1° settembre 1997	35	478,83
8 settembre 1997	36	478,83
15 settembre 1997	37	478,83
22 settembre 1997	38	478,83
29 settembre 1997	39	478,86
6 ottobre 1997	40	478,98
13 ottobre 1997	41	479,10
20 ottobre 1997	42	479,20
27 ottobre 1997	43	479,30
3 novembre 1997	44	480,00
10 novembre 1997	45	480,95
17 novembre 1997	46	482,00
24 novembre 1997	47	483,20
1° dicembre 1997	48	486,10
8 dicembre 1997	49	490,75
15 dicembre 1997	50	496,60
22 dicembre 1997	51	503,85
29 dicembre 1997	52	511,50

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

(96/C 125/20)

96/0071 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la

tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 a 1 509,39 ECU/t.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino, determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) le carcasse aventi un peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria E,
- b) le carcasse aventi un peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

**Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...**

**che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna
1996/97**

(96/C 125/21)

96/0072 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

— per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quale varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

— per i pomodori e le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre,

— per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto,

— per le pesche e le nettarine (incluse le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre,

Articolo 1

— per i cavolfiori e le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile,

Per la campagna 1996/97, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato.

— per i limoni e le pere: dal 1° giugno al 31 maggio,

— per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno,

Articolo 2

— per i mandarini, i satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Maggio	36,90	16,06
Giugno	29,67	12,86
Luglio	26,30	11,33
Agosto	26,30	11,33
Settembre	28,44	12,10
Ottobre	29,51	12,55
Novembre	35,59	15,40
Dicembre	35,59	15,40
Gennaio	35,59	15,40
Febbraio	33,17	14,31
Marzo	34,91	14,96
Aprile	35,34	15,40

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dall'11 giugno al 30 novembre 1996

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno (dall'11 al 20)	33,92	12,90
(dal 21 al 30)	30,85	11,98
Luglio	27,80	10,31
Agosto	24,89	9,24
Settembre	26,42	9,84
Ottobre	28,03	10,32
Novembre	33,76	13,52

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 57/67 millimetri, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1996

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio-ottobre	21,13	8,48

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

- del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri,
- del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri, presentate in imballaggio.

PESCHE

Per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1996

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	54,04	30,02
Luglio-settembre	51,15	28,65

Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

NETTARINE

(incluse le pesche noci)

Per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 1996

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	70,46	33,81
Luglio e agosto	65,17	31,27

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

ALBICOCCHHE

Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1996

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno e luglio	49,68	28,29

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	50,69	29,78
Luglio	51,91	30,54
Agosto	51,39	30,38
Settembre	46,10	28,69
Ottobre	43,48	28,26
Novembre	42,26	24,71
Dicembre	41,50	24,40
Gennaio	42,72	25,02
Febbraio	41,20	24,26
Marzo	43,47	25,02
Aprile	44,87	26,24
Maggio	45,93	26,86

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 aprile 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio	34,14	17,56
Agosto	31,84	17,09
Settembre	30,45	16,34
Ottobre	31,69	16,34
Novembre	32,16	16,64
Dicembre	32,60	17,09
Gennaio-aprile	32,90	17,40

Questi prezzi si riferiscono:

- alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera) e Rocha, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri,
 - alla pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,
- presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1996

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	43,25	27,82
Settembre, ottobre e novembre (dal 1° al 20)	38,66	23,68

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo, Ohanes (Almería) e D. Maria, categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE

(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 maggio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	31,49	16,05
Settembre	31,49	16,05
Ottobre	31,49	16,19
Novembre	32,35	16,71
Dicembre	35,24	18,05
Gennaio-Maggio	38,13	19,38

Questi prezzi si riferiscono:

- alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 millimetri,
- alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri, presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1996 al 28 febbraio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	44,05	28,18
Dicembre	43,59	27,57
Gennaio	42,99	26,65
Febbraio	40,98	26,03

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1996 al 15 gennaio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Ottobre (dal 16 al 31)	34,26	16,36
Novembre	30,34	13,66
Dicembre	32,95	14,83
Gennaio (dal 1° al 15)	31,65	14,39

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 15 febbraio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	40,34	22,22
Gennaio	37,70	20,76
Febbraio (dal 1° al 15)	43,45	21,66

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 millimetri, presentate in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	41,08	25,96
Gennaio	36,79	23,82
Febbraio	37,54	24,40
Marzo	39,85	24,74
Aprile e Maggio	40,61	25,04

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 millimetri, presentate in imballaggio.

Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(96/C 125/22)

96/0073 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che fino al 31 agosto 1996 è vietato qualsiasi nuovo impianto di viti; che tuttavia, tenendo conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, è opportuno, in attesa delle decisioni del Consiglio in merito alla riforma del settore, prorogare di una campagna il divieto in vigore;

considerando che per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno adottare deroghe temporanee in materia di taglio e di acidità totale di alcuni vini da tavola ivi prodotti; che è opportuno estendere la deroga relativa all'acidità totale ai vini da tavola prodotti in Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 ⁽²⁾, una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso fino al termine della campagna 1996/97;

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1995/96; che

per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che a norma dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna viticola 1995/96 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative all'incidenza delle misure strutturali e al loro nesso con la distillazione obbligatoria, da un lato e, dall'altro, sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte in materia; che il rapporto sulla delimitazione delle zone viticole, nonché il rapporto relativo all'incidenza delle misure strutturali e al loro nesso con la distillazione obbligatoria non sono più necessari, dati i nuovi orientamenti del settore; che la Commissione ha recentemente presentato il rapporto sull'alcolizzazione; che non è più necessario quindi fare riferimento a tali rapporti;

considerando che, data la rilevanza, per il settore del vino, del problema costituito dal tenore di anidride solforosa, è necessario elaborare le proposte tenendo conto di tutti i dati disponibili, in particolare dei lavori compiuti dall'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino (OIV); che è quindi necessario rinviare la relativa scadenza di una campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1. all'articolo 6, paragrafo 1, la data del «31 agosto 1996» è sostituita dal «31 agosto 1997»;
2. all'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, i termini «tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1996» sono sostituiti dai termini «tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1997»;
3. all'articolo 17, paragrafo 3, la data del «31 agosto 1996» è sostituita dal «31 agosto 1997»;
4. all'articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

5. all'articolo 39:
- a) al paragrafo 3, terzo comma, i termini «Fino al termine della campagna 1995/96» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine della campagna 1996/97»;
 - b) al paragrafo 3, quarto comma i termini «A decorrere dalla campagna 1996/97» sono sostituiti dai termini «A decorrere dalla campagna 1997/98»;
 - c) al paragrafo 10, i termini «1995/96» sono sostituiti dai termini «1996/97»,
 - d) al paragrafo 11, i termini «1995/96» sono sostituiti dai termini «1996/97»;
 - e) il paragrafo 12 è soppresso;
6. all'articolo 46, paragrafo 4, i termini «1995/96» sono sostituiti dai termini «1996/97»,
7. all'articolo 65:
- a) al paragrafo 2, alla fine della lettera b) è aggiunto il seguente trattino:

«— i v. q. p. r. d. bianchi originari del Regno Unito, designati e presentati conformemente alle disposizioni del diritto britannico dal

termine "botrytis" o da altri termini equivalenti, quali "noble harvest", "noble late harvested" o "special late harvested";»

- b) al paragrafo 5, la data del «1° aprile 1996» è sostituita dal «1° aprile 1997» e la data del «1° settembre 1996» è sostituita dal «1° settembre 1997»;

8. nell'allegato I, punto 13, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per la campagna viticola 1996/97, i vini da tavola prodotti in Portogallo e nelle parti spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia, nonché nelle provincie di Guipúzcoa e Vizcaya, e messi in consumo sul mercato portoghese e rispettivamente spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1996/97

(96/C 125/23)

96/0074 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1996/97 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1996/97, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento
R I	3,828 ECU/% vol/hl
R II	3,828 ECU/% vol/hl
R III	62,15 ECU/hl
A I	3,828 ECU/% vol/hl
A II	82,81 ECU/hl
A III	94,57 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

(96/C 125/24)

96/0075 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1. All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1996» e «1° settembre 1996» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».

visto il parere del Parlamento europeo,

2. All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1996» e «1° settembre 1996» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Articolo 2

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio ⁽¹⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio ⁽²⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1547/95 ⁽³⁾, sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1996, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare i termini previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».
2. All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1996» e «1° settembre 1996» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 35.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89—1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

(96/C 125/25)

96/0076 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'incentivo ad abbandonare le superfici viticole costituito dalla concessione di premi, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/95 ⁽²⁾ ha contribuito al risanamento del mercato vinicolo; che sussistono tuttavia alcune superfici viticole marginali di cui è opportuno incoraggiare l'abbandono;

considerando che in attesa della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è opportuno prorogare il regime attuale di premi a favore dell'abbandono definitivo delle superfici viticole;

considerando che è opportuno inserire alcune precisazioni circa l'esclusione dal beneficio dei premi di abbandono definitivo delle superfici viticole che abbiano precedentemente beneficiato di aiuti a favore della ristrutturazione dei vigneti,

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

«... relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89—1996/97, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole»;

2. all'articolo 1, paragrafo 1, i termini «durante le campagne viticole dal 1988/89 al 1995/96» sono sostituiti dai termini «durante le campagne viticole dal 1988/89 al 1996/97»;

3. all'articolo 11, i termini «Prima della fine della campagna 1993/94» sono sostituiti dai termini «In un periodo che inizia il 31 luglio 1997 e scade il 31 dicembre 1998 al più tardi»;

4. all'articolo 17 bis, terzo comma, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dal 15 maggio 1997;

5. all'articolo 20 è aggiunto il seguente trattino:

«— l'articolo 3, lettera e), in particolare per quanto riguarda il criterio del finanziamento e il periodo della sua concessione, che non può essere inferiore a 15 anni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 36.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario

(96/C 125/26)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tecniche incontrate da alcuni Stati membri per dotarsi dello schedario viticolo, è opportuno prorogare il termine stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86, al paragrafo 4, primo comma, la data del «31 dicembre 1996» è sostituita dal «31 dicembre 1998».

vista la proposta della Commissione,

Articolo 2

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2392/86 devono essere abbastanza flessibili per adattarsi all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che tenendo conto delle difficoltà

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 37.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto
1996

(96/C 125/27)

96/0077 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare

alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1996, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.

ALLEGATO

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1996

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basmas	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
ECU/kg	2,70965	2,16748	2,16748	2,38362	2,16748	3,75415	3,18541	2,27615

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,4238
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,6786
Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,3876
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,3163
Nijkerk	0,1847
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,2016